

## Art. 3.

« Il tempo di servizio utile per ottenere la pensione di riposo è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio effettivo prestato in qualità di lavorante o di operaio presso qualsiasi stabilimento della Regia marina.

« Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione saranno computati a tenore delle rispettive disposizioni i servizi militari, le campagne di guerra ed i servizi civili prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

« Non si computa per la determinazione della durata del servizio utile per la pensione il servizio prestato prima del diciassettesimo anno di età. »

**Pais.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pais.** Nel disegno di legge che fu presentato dal ministro Brin nel 1897 vi erano disposizioni più benefiche, imperocchè vi erano compresi tutti gli amanuensi senza distinzione.

L'onorevole Palumbo presentò lo stesso disegno di legge nel 1898 e questo disegno d'oggi non è che la riproduzione dei due precedenti. Ora nell'articolo 3 si escludono gli amanuensi in servizio avventizio, il cui numero è di 30 al massimo. Io prego l'onorevole ministro di volervi comprendere anche questi operai, che hanno diritti uguali a quelli che saranno beneficiati da questa legge, e propongo che le parole « presso qualsiasi stabilimento » si facciano precedere dalle altre « di amanuense o scrivano avventizio. »

Nutro fiducia che il ministro non si opporrà ad una proposta che è, quasi direi, una riparazione.

**Morin, ministro della mariniera.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Morin, ministro della mariniera.** Risponderò all'onorevole Pais che non è stata menomamente intenzione del Governo di escludere dal diritto di pensione gli amanuensi o scritturali, i quali presentemente lo godono. La osservazione dell'onorevole Pais riposa sopra un equivoco, il quale, lo riconosco, dipende da una locuzione impropria, locuzione che è stata finora adoperata e che si continua ad usare. Questa locuzione è quella di: personale lavorante, la quale include negli operai anche quelli che potremmo chiamare gli operai della penna, cioè gli scritturali avventizi.

Quantunque mi sembri non ve ne sia bisogno, non ho alcuna difficoltà di consentire l'aggiunta desiderata dall'onorevole Pais. Per la Corte dei conti la chiarezza non è mai soverchia. (*Si ride*).

**Presidente.** A che punto si porrebbe questa aggiunta?

**Pais.** Al primo comma dell'articolo terzo, dopo la parola: *lavorante*.

**Morin, ministro della mariniera.** Però bisognerà mettere anche i disegnatori e aggiungere dopo: « stabilimento », le parole: « od ufficio. »

**Presidente.** La Commissione l'accetta?

**Arlotta, relatore.** Dal momento che il Governo accetta questo schiarimento all'articolo 3, la Commissione non ha nulla in contrario.

**Presidente.** Allora pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Pais, e che sarebbe così concepito:

« Il tempo di servizio utile per ottenere la pensione di riposo è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio effettivo prestato in qualità di lavorante, amanuense, scritturale, disegnatore avventizio, od operaio presso qualsiasi stabilimento, od ufficio della Regia marina. »

Coloro che intendono approvare questo primo comma dell'articolo 3, così emendato, si compiacciano di alzare la mano.

(*È approvato*).

Pongo a partito il secondo e il terzo comma dell'articolo 3, così concepiti:

« Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione saranno computati a tenore delle rispettive disposizioni i servizi militari, le campagne di guerra ed i servizi civili prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

« Non si computa per la determinazione della durata del servizio utile per la pensione il servizio prestato prima del diciassettesimo anno di età. »

Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderanno approvati.

(*Sono approvati*).

Pongo ora a partito il complesso dell'articolo 3.

Chi l'approva voglia alzare la mano.

(*È approvato*).

## Art. 4.

« Le ferite e le infermità contemplate dall'articolo 1, lettera *b* e *c*, saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa. »

(*È approvato, ed approvansi i successivi fino all'articolo 8 inclusivamente*).